

**LE PRINCIPALI NOVITA'  
PER LA REDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE  
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019**

**Prof.ssa Provasi Roberta**

**Università degli Studi di Milano-Bicocca  
roberta.provasi@unimib.it**

# SOMMARIO

- Il percorso di aggiornamento degli OIC: ultime novità pratiche applicative e criticità per la transazione IFRS 16 per i contratti di leasing
- Il calcolo dei principali indici predittivi della crisi e dell'insolvenza e predisposizione del budget di tesoreria a supporto del calcolo degli indici
- Le principali novità per la revisione legale dei conti: il recepimento dell'approccio metodologico per le "nano imprese"
- La valutazione dell'equilibrio patrimoniale, finanziario economico e del principio della continuità aziendale da parte del revisore legale dei conti
- La relazione di certificazione del bilancio al 31.12.2019

# AGGIORNAMENTI: DOCUMENTI-LINEE GUIDA

## CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA ( D.Lgs n.14/2019

Documento (bozza) del CNDCEC del 19 ottobre 2019:  
Gli indici dell'allerta ex art. 13, co.2, CCI

Documento del CNDCEC del gennaio 2020:  
La Revisione legale nelle Nano-Imprese. Riflessioni e strumenti operativi

ISA ITALIA 402,  
Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che  
esternalizza attività avvalendosi di fornitore di servizi,

CONSULENTE  
PROFESSIONISTA

LETTERA MANDATO  
PROFESSIONALE

SINDACO-REVISORE  
LEGALE DEI CONTI

# GLI EFFETTI DELLE NOVITA' SUL BILANCIO DI ESERCIZIO(1)

1

## «EVENTI SUCCESSIVI» DA RECEPIRE NEL BILANCIO AL 31.12.2019

Insediamiento Organo di controllo, effettua review dei saldi di apertura ai sensi ai sensi ISA ITALIA 510 con attenzione per:

- SALDI CREDITO E DEBITO (fatture emettere-ricevere)
- DISPONIBILITA' LIQUIDE
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (OIC 9)
- RIMANENZE

DERIVATI???

POSTE PN ??  
(debiti v/soci)

COSTI  
SVILUPPO??

FONDI??



**IL REVISORE COMUNICA RISULTATI DELLA REVIEW E NEL CASO PROCEDERE ALLA CORREZIONE DI ERRORI, CAMBIAMENTI DI STIMA, CAMBIAMENTI PRINCIPI CONTABILI AI SENSI OIC 29**

# GLI EFFETTI DELLE NOVITA' SUL BILANCIO DI ESERCIZIO(2)

2

**NOVITA' PREVISTE DA NUOVE NORME CONTABILI ( OIC AGGIORNATI e NORMATIVE SPECIFICHE) NONCHE' AGGIORNAMENTI IN CORSO**

- SVALUTAZIONI TITOLI
- RIVALUTAZIONI
- LEASING
- INFORMATIVA DI BILANCIO
- XBRL
- VALUTAZIONE PRELIMINARE OIC IN AGGIORNAMENTO

3

**NOVITA' PREVISTE DA CODICE CRISI E DELL'INSOLVENZA:**

- A) Interagire con nuovi organi di controllo per la valutazione delle poste critiche di bilancio;**
- B) Valutazione dell'adeguatezza dell'informativa necessaria di supporto al calcolo degli indicatori ex art. 13:**
- **Rendiconto Finanziario;**
  - **Budget di Tesoreria;**
  - **Riconfigurazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico**

**A tal fine è di supporto OIC 20, Titoli, al Par. 20 secondo cui:**

*"I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante.*

*Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.*

*In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante."*

**La valutazione civilistica contenuta nell'art. 2426 c. 1, n. 1** che prevede "...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile".

L'art. 2426, comma 1, n. 9 c.c. prevede che "...i titoli... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore".

**A fine esercizio i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.**

Il DM 15 luglio 2019 prevede l'applicazione della deroga al criterio di generale di valutazione dei titoli iscritti fra l'attivo circolante al 31.12.2019. Si tratta della proroga di una precedente disposizione contenuta nel DL 119/2018 ma con delle «novità» in quanto è statuito che:

***“è necessario valutare attentamente le variazioni del valore di mercato dei titoli intervenute nel corso dell'esercizio rispetto ai valori registrati nel bilancio precedente”.***

Il legislatore ha deciso di prorogare l'opzione di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per evitare che i bilanci risultino influenzati da andamenti borsistici contingenti e temporanei e pertanto per evitare di rilevare delle **perdite di carattere congiunturale.**

Per poter applicare correttamente la norma ai bilanci 2019 il redattore di bilancio di prestare attenzione alle quotazioni che il titolo ha realizzato durante esercizio 2019 e confrontarle con il valore registrato al 31 dicembre 2018. Dalla comparazione si possono delineare due situazioni:

- a) un ulteriore ribasso;
- b) oppure un rialzo rispetto ai valori dell'anno precedente.

## A) Il titolo al 31.12.2019 evidenzia un ulteriore ribasso al valore di chiusura al 31.12.2018

Si ipotizza che la società detenga un pacchetto azionario costituito da 100.000 titoli le cui quotazioni registrate nell'ultimo triennio ammontano rispettivamente a:

**valore al 31.12.2017 : euro 2,50**

**valore al 31.12.2018: euro 2,30**

**valore al 31.12.2019: euro 2,20**

Supponendo che la società non abbia svalutato al 31.12.2018 a fine 2019 è possibile mantenere la valutazione dei titoli rilevata al 31.12.2017 ovvero a €250.000 anziché a euro 220.000 evidenziando una perdita di euro 30.000

## B) Il titolo al 31.12.2019 evidenzia un rialzo rispetto al valore di chiusura al 31.12.2018

Si ipotizza che la società detenga un pacchetto azionario costituito da 100.000 titoli le cui quotazioni registrate nell'ultimo triennio ammontano rispettivamente a:

**valore al 31.12.2017 : euro 2,50**

**valore al 31.12.2018: euro 2,30**

**valore al 31.12.2019: euro 2,40**

Supponendo che società non abbia svalutato al 31.12.2018 a fine 2019 è possibile mantenere la valutazione dei titoli al valore del 31.12.2017 ovvero per € 250.000 anziché a euro 240.000 seppur il valore di quotazione al 31.12.2019 risulti superiore al valore rilevato ciò perché la perdita di €10.000 ( 250.000 -240.000) è ancora legata a **fattori congiunturali**.

Se invece si ipotizza la seguente situazione per cui il valore del titolo al 31.12.2019 è superiore al valore 31.12.2017

**valore al 31.12.2017 : euro 2,50**

**valore al 31.12.2018: euro 2,30**

**valore al 31.12.2019: euro 2,70**

sempre supponendo che la società non abbia svalutato al 31.12.2018, considerando il rialzo delle quotazioni la valutazione dei titoli avverrà al criterio ordinario ossia ai sensi dell'art. 2426 c.1, n.9 per cui a € 270.000. In tali casi va anche considerato che se l'incremento del valore consegue ad una precedente svalutazione operata nei bilanci 2017 o anteriori dovrà procedere ad un ripristino dei valori fino alla concorrenza del costo originario fatto in funzione della **capienza del costo originario ossia: a) o al maggiore valore per cui iscritti a € 270.000; b) iscritti al minore tra costo e valore di mercato ossia a € 250.000 valore rilevato al 31.12.2017**

# RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

L'art. 1 c. 693-694 della Legge L. 160/2019 ( Legge di Bilancio 2020) ripropone e agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli art. 5 e 7 della Legge 448/2001.

1

## OGGETTO RIVALUTAZIONE

Partecipazioni non quotate  
Terreni

2

## ALIQUOTA D'IMPOSTA

L'imposta sostitutiva con aliquota unica del 11% sul valore di perizia

A tal fine sarà necessario entro il 30 giugno 2020:

- 1) Individuare un professionista abilitato che rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- 2) Il contribuente interessato deve versare l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare o nel caso di rateizzazione la prima delle tre rate

## RILEVAZIONI CONTABILI

Impianti e Macchinari	a	Riserva Rivalutazione n. 160/2019	1000
Riserva Rivalutazione n. 160/2019	a	Debiti Tributari	110

## PRINCIPI IN REVISIONE

**1) OIC 4, Fusione e Scissione.** Dopo survey l'OIC reso noto i principali commenti ricevuti:

- a) Il principio non disciplina i conferimenti d'azienda;
- b) La necessità di uno specifico trattamento contabile per le operazioni straordinarie poste in essere tra società sotto comune controllo.

L'OIC sta valutando la possibilità di adottare un modello contabile che disciplini la contabilizzazione di tutte le operazioni di aggregazione aziendale prescindendo dalla forma giuridica adottata.

**2) OIC 5, Bilanci in Liquidazione.** Nel corso della revisione dell'OIC 11 con particolare riferimento alla disciplina della continuità aziendale, OIC ha sospeso il capitolo 7 dell'OIC 5 e di sottoporre tale principio ad un'attività di revisione. L'OIC sta verificando come il principio n. 5 viene applicato nella prassi tramite un'analisi empirica su un campione di bilanci di imprese in liquidazione per il tramite di un'analisi comparativa al fine di individuare i principi contabili di liquidazione vigenti nelle altre giurisdizioni.

L'esito di tali attività è propedeutico alla decisione di procedere o meno alla revisione del principio contabile e in che misura.

**3) OIC 8, Le quote di emissione di gas ed effetto serra.** La disciplina europea in tema di emissioni di gas ad effetto serra è stata oggetto di modifica a seguito dell'emanazione della direttiva UE 2018/410. Si è in attesa del recepimento di tale direttiva nel contesto nazionale al fine di poter aggiornare il principio OIC 8.

## DOCUMENTI PER CUI SI E' CONCLUSA LA CONSULTAZIONE

### **Discussion Paper Ricavi.**

L'OIC in data 12 febbraio 2019 ha messo in consultazione il Discussion Paper sui ricavi. Il documento ha lo scopo di raccogliere contributi da parte degli stakeholder sulle questioni contabili di portata generale in tema di rilevazione dei ricavi. Il documento è stato in consultazione fino al 30 giugno 2019.

### **Passaggio ai Principi Contabili Nazionali**

Nel 2012 l'OIC ha pubblicato la bozza di principio "Passaggio ai principi contabili nazionali". Nel 2019 l'OIC ha riattivato il progetto e a luglio 2019 ha pubblicato la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali" rimasto in consultazione fino al 15 ottobre 2019. La nuova bozza tiene conto delle novità intervenute in ambito nazionale ( D lgs 139 /2015) e in ambito internazionale (IFRS 9 IFRS 15 e IFRS 16)

## DOCUMENTI DA EMETTERE

### **Principio Contabile per il Bilancio delle Cooperative.**

Il progetto sui bilanci delle cooperative è stato ripreso, dopo la sospensione dovuta al lavoro di aggiornamento degli OIC prima nel 2014 e poi nel 2016 con la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc. Tra le tematiche da approfondire emergono i ristorni e gli strumenti partecipativi tipici del settore

### **Principio contabile per Ricavi derivanti da attività a tariffa regolamentata.**

Trattasi di un tema non disciplinato dai principi contabili nazionali (e neanche da quelli internazionali). Le imprese hanno adottato trattamenti contabili differenti e pertanto l'OIC ha avviato un progetto sul tema. Per il buon esito del progetto appare necessario monitorare i lavori a livello internazionale in considerazione della prevista pubblicazione da parte dello IASB di una bozza di principio contabile sul tema per il primo semestre 2020.

## DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

### **SURVEY – LEASING, 4 dicembre 2019 al 6 marzo 2020**

Il 4 dicembre 2019 la Fondazione OIC ha pubblicato “Survey” ( questionario) sul tema del leasing per raccogliere l’opinione degli operatori sulla contabilizzazione dei leasing nel bilancio di esercizio. Ciò perché il D.Lgs 139/2015 che pur ha introdotto in modo chiaro il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione dei fatti aziendali non ha di fatto apportato modifiche all’adozione del metodo patrimoniale per la contabilizzazione degli stessi contratti. Questa scelta è stata motivata nella relativa Relazione Illustrativa dove affermato voler attendere il nuovo principio contabile internazionale, avvenuta poi lo scorso 16 gennaio 2016 allorquando lo IASB ha pubblicato l’IFRS 16 omologato con Regolamento Europeo 1986/2017 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019. Il questionario prevede le due diverse alternative per la contabilizzazione del leasing:

**1)il metodo finanziario previsto dallo IAS 17** in base al quale nel caso di locazione finanziaria, il locatario rileva i beni oggetti di locazione nell’attivo dello Stato patrimoniale e, in contropartita, un debito per canoni futuri da pagare. A conto economico sono viceversa rilevati gli ammortamenti del bene e gli interessi passivi.

**2)Metodologia contenuta nell’IFRS 16** ossia il criterio del diritto d’uso che supera la distinzione fra locazione finanziaria e operativa prevedendo in entrambi i casi, l’iscrizione nell’attivo di patrimonio il ROU ossia il Right of Use del bene e nel passivo del debito. A conto economico sono invece rilevati gli ammortamenti del ROU e gli interessi passivi. 13

Il Principio IFRS 16 - LEASES omologato con il Regolamento UE 2017/1986 è stato approvato dallo IASB il 13 gennaio 2016 dopo il periodo di consultazione iniziato nel 2006

Il nuovo Principio sostituisce integralmente lo IAS 17, Leasing ed alcune specifiche interpretazioni in merito contenute in:

- IFRIC 4, Determinare se un contratto contiene un leasing
- SIC 15, Leasing operativo-incentivi
- SIC 27. La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing

Ai sensi dell'art. 2 Regolamento Europeo le nuove disposizioni vengono applicate, al più tardi, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2019 o successivamente.

## Rilevazione iniziale e valutazione

Diritto d'uso dell'asset (ROU) e passività finanziaria corrispondente al valore attuale dei canoni futuri

## VALUTAZIONE SUCCESSIVA

DIRITTO D'USO  
(ROU)

Ammortamento del ROU sulla base dello IAS 16, o uso di un criterio di valutazione alternativo [fair value] (IAS 16 e IAS 40)

PASSIVITA'  
LEASE  
LIABILITY

Attualizzazione della passività utilizzando il discount rate definito all'inizio del contratto di leasing. Riduzione della passività al pagamento dei canoni.

## Conto Economico

Interessi e ammortamenti sono separati

## DETERMINAZIONE DEL ROU ASSET

**RIGHT OF USE (ROU) ASSET**

=

LEASE LIABILITY

+

PAGAMENTI DI CANONI ANTICIPATI

-

INCENTIVI RICEVUTI

+

COSTI INIZIALI DEL CONTRATTO  
(costi per ottenere il contratto)

-

COSTI DI RIPRISTINO, RIMOZIONE o DEMOLIZIONE  
(IAS 16-IAS 17)

**(-) ammortamenti (-) perdite di valore (+/-) Rivalutazioni passività**

# IFRS 16, LEASES dal 1 gennaio 2019

## RILEVAZIONI CONTABILI (1)

**Alla data di stipula del contratto di leasing:**

Conto	Descrizione	Dare	Avere
<b>DIRITTO DI UTILIZZO</b>	Stipula contratto leasing	100	
<b>PASSIVITA' PER LEASING</b>	Stipula contratto leasing		100

**Al pagamento si rileva la riduzione della passività**

Conto	Descrizione	Dare	Avere
<b>PASSIVITA' PER LEASING</b>	Pagamento maxicanone	48.000,00	
<b>BANCA C/C</b>	Pagamento maxicanone		48.000,00

# IFRS 16, LEASES dal 1 gennaio 2019

## RILEVAZIONI CONTABILI (2)

### Al pagamento degli interessi

Conto	Descrizione	Dare	Avere
<b>INTERESSI PASSIVI PER LEASING</b>	Rilevazione interessi passivi su passività per leasing	452,07	
<b>PASSIVITA' PER LEASING</b>	Rilevazione interessi passivi su passività per leasing		452,07

### Al 31.12 si rileva la quota d'ammortamento

Conto	Descrizione	Dare	Avere
<b>AMM.TO DIRITTO D'USO</b>	Rilevata quota ammortamento	8.100,00	
<b>F.DO AMM.TO DIRITTO D'USO</b>	Rilevata quota ammortamento		8.100,00

# IFRS 16, LEASES dal 1 gennaio 2019

## CRITICITA' FISCALE

Il recepimento dello IFRS 16 è obbligatorio per le società quotate e al momento consigliato per le restanti. Al momento nel nostro ordinamento le difficoltà rilevate non sono di natura contabile bensì fiscale.

La Circolare di Assonime del 6 dicembre 2019 che ha analizzato le criticità relative sia a profili contabili che fiscali alla luce delle disposizioni del DM del 5 agosto 2019 ha evidenziato:

**1) regime differenziato** previsto a seconda che il contratto di leasing con le caratteristiche di “leasing traslativo” ovvero di “leasing non traslativo”. La distinzione fra leasing traslativo e non traslativo non è fondata su criteri giuridici ma riconducibile sostanzialmente alla vecchia distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario che si sostanzia nel diverso modo con cui l'impresa calcola le quote d'ammortamento;

**2) la deducibilità o meno degli interessi passivi** per cui è in discussione il limite della deducibilità ai sensi dell'art. 96 del TUIR ( come riformulato dal D.Lgs 142/2018) che ricomprende nel suo ambito i soli interessi relativi a rapporti aventi causa finanziaria o che contengano una componente di finanziamento significativa;

**3) Il DM 5 agosto 2019 non fornisce particolari indicazioni in merito alle criticità relative alla fase di prima adozione dell'IFRS 16 soprattutto** per quanto concerne le procedure per eventuale riallineamento delle divergenze fra valori contabili e valori fiscali ed in particolare relativamente alle operazioni pregresse che andrebbero gestite con il doppio binario.

# IFRS 16, LEASES dal 1 gennaio 2019

## IMPATTI SUGLI INDICATORI

### **STATO PATRIMONIALE**

Aumento delle attività per i beni in leasing e delle passività per beni in leasing

### **CONTO ECONOMICO**

Vengono meno i costi per canoni di leasing, si contabilizzano solo gli ammortamenti e interessi passivi

### **RENDICONTO FINANZIARIO**

-pagamento passività per leasing, impatta sull'attività dei finanziamenti  
-interessi passivi, impatta sull'attività operativa o nell'attività finanziaria  
-



INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE; SUL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO;  
SULLA DETERMINAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI; SULL'EBITA

## INDICATORI DELLA CRISI - art. 13 (1/2)

L'art. 13, c. 1, del nuovo Codice, intitolato - *Indicatori della crisi*, attesta:

«Costituiscono indicatori di crisi **gli squilibri** di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, **rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono **indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.** Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24».**

# INDICATORI DELLA CRISI - art. 13 (2/2)

1

Squilibri: patrimoniali, finanziari; reddituali  
Indici elaborati dal CNDCEC – DOCUMENTO DEL 19 OTTOBRE 2019

2

Sostenibilità debiti per almeno 6 mesi successivi  
Piano finanziario

3

Postulato continuità aziendale  
OIC 11, Nota Integrativa

4

Indici significativi per il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:

- sostenibilità dell'indebitamento con i flussi finanziari
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

5

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi  
ISA 570

# INDICATORI DELLA CRISI – LA CONTINUITA' AZIENDALE

La nuova versione dell'OIC 11 definisce il postulato della “ prospettiva della continuità aziendale” ai PAR. 21-24 che prevedono alcuni aspetti significativi riconducibili ai seguenti aspetti:

1 La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale

2 La valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a funzionare (valutazione prospettica-orizzonte temporale almeno 12 mesi dalla data del bilancio)

3 La crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele

4 L'accertamento da parte degli amministratori di cause di scioglimento ai sensi artt. 2484 e 2485 c.c. comporta l'abbandono della continuità aziendale. (disposizioni prima contenute cap. 7 dell'OIC 5, ora sospese)

# INDICATORI DELLA CRISI – LA CONTINUITA' AZIENDALE

## L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA A SUPPORTO DEL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

- 1) Il Par. 22 11: *«nei casi in cui a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità dell'attività in Nota Integrativa devono essere riportate tutte le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per fronteggiare gli stessi rischi e incertezze. In particolare andranno anche chiarite le motivazioni che qualificano le incertezze come significative».*
- 2) Al Par. 23 *«qualora la direzione attesta che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma non sono ancora accertate le cause di scioglimento il bilancio deve essere redatto applicando di volta in volta i principi più rilevanti nel limitato orizzonte temporale residuo. La Nota dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.*

Aspetti critici che possono impattare sulla Continuità aziendale

**OIC 16, Immobilizzazioni materiali e OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali:**

«la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni in funzione del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda»

**Oic 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali:** «la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni considerando che in alcune circostanze il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione, situazioni per cui il riferimento sarà al fair value»

**OIC 31, Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto:**

Il riferimento ad un orizzonte temporale limitato può comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione dei benefici economici. In tal modo i costi attesi risulterebbero superiori ai benefici economici conseguibili.

**OIC 32, Strumenti Finanziari Derivati:**

La revisione della relazione di copertura in funzione del mutato orizzonte temporale di riferimento

# OIC 9- SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

La stima del valore recuperabile deve essere effettuata sulla singola immobilizzazione. Nel caso non sia possibile, la recuperabilità deve essere valutata sull'unità generatrice dei flussi di cassa (cash generating unit – CGU) alla quale l'immobilizzazione appartiene

L'OIC 9 prevede due diverse modalità di determinazione del valore recuperabile:

- 1 approccio base, secondo il quale il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo fair value (prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione) e il valore d'uso (valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi da un'attività o da una CGU);
- 2 approccio semplificato basato sul concetto di “capacità di ammortamento (per aziende che redigono Bilancio Abbreviato)

## OIC 9- SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

La società deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio (o bilancio infrannuale) se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se presente, la società procede con la determinazione del valore recuperabile. Se, infine, il valore recuperabile è inferiore rispetto al valore netto contabile dell'immobilizzazione, allora è necessario imputare questa differenza a conto economico come svalutazione.

### INDICATORI DI PERDITA DI VALORE DA CONSIDERARE

1) diminuzione significativa del valore di mercato dell'attività

2) variazioni negative significative a livello tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato in cui un'attività è rivolta


3) il valore contabile delle attività è superiore al relativo fair value stimato;

4) obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività;

5) cambiamenti con effetto negativo nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata (l'attività è inutilizzata, ci sono piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione)

# OIC 9- SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

## TEST PER VERIFICARE ESISTENZA INDICATORE DI RIDUZIONE DI VALORE



# OIC 9- SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

La società Alfa ha iscritto, al 31/12/2018, nel proprio attivo le seguenti immobilizzazioni materiali e immateriali:

<b>Immobilizzazione</b>	<b>Valore netto contabile</b>	<b>Vita utile residua</b>
Avviamento	5.000	5
Impianti	10.000	5
Altri beni	8.000	4

# OIC 9- SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

## SITUAZIONE OPERATIVA 1

Il management ha redatto il seguente piano economico 2018-2022 sintetizzato:

<b>Conto economico</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>totale</b>
Ricavi	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	61.051
Costi operativi (esclusi ammortamenti)	7.000	7.350	7.718	8.103	8.509	38.679
Ammortamento altri beni	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	23.000
Oneri finanziari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Risultato netto</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.618</b>	<b>-793</b>	<b>2.132</b>	<b>-5.628</b>

La capacità operativa complessiva per l'orizzonte temporale 2018-2022 è pari a 17.372 euro (Reddito Netto + Ammortamenti: - 5628 + 23000). Pertanto, è necessario svalutare le immobilizzazioni per la differenza, pari a 5.628 euro, imputandola prioritariamente ad avviamento, per 5.000 euro, e per la restante parte, pari a 628 euro, proporzionalmente agli impianti (349 euro) e agli altri beni (279 euro).

# OIC 9- SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Le rilevazioni contabili:

Voce bilancio	Descrizione	Dare	Avere
CE.B.10.c)	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	5.628	
SPA.B.I.5)	AVVIAMENTO		5.000
SPA.B.II.2)	F.DO SVALUTAZIONE IMPIANTI		349
SPA.B.II.4)	F.DO SVALUTAZIONE ALTRI BENI		279

# LA CONTINUITA' SECONDO DOCUMENTO DEL CNDCEC

## **Par. 6.1:**

«L'imprenditore ha il compito di monitorare la sussistenza di tali minacce e valutare eventuali rimedi; gli organi di controllo hanno il compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell'imprenditore»

«La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità<sup>13</sup>, ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi».

**Le minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo.**

**A tal fine vanno considerati anche gli eventi <sup>4</sup>che secondo il Principio di revisione internazionale (Isa Italia N. 570 *Continuità aziendale*) possono compromettere la continuità aziendale.**

## INDICATORI FINANZIARI

Situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
Prestiti prossimi alla scadenza senza prospettive di rinnovo o di rimborso oppure un'eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
Indizi di cessazione del sostegno finanziario dei creditori;
Bilanci che mostrano flussi negativi di cassa;
Rilevanti perdite operative o diminuzione del valore delle attività utilizzare per generare flussi di cassa;
Discontinuità o difficoltà nel pagamento dei dividendi;
Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
Cambiamento delle formule di pagamento concesse dai fornitori, ad esempio passaggio dal pagamento “a credito” a quello “alla consegna”;
Incapacità di ottenere finanziamenti per nuovi prodotti o per altri investimenti necessari;

# INDICATORI SECONDO ISA 570

## INDICATORI GESTIONALI

Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o cessare l'attività;
Mancata sostituzione di membri della direzione con responsabilità strategiche;
Perdita di mercati, clienti chiave, contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori;
Problemi nella gestione del personale;
Scarsità nell'approvvigionamento di forniture necessarie;
Entrata nel mercato di concorrenti di successo

## ALTRI INDICATORI

Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali;
Procedimenti legali in corso che, in caso di esito negativo, comporterebbero corpose richieste di risarcimento;
Modifiche di leggi o regolamenti o politiche governative che possano influenzare negativamente l'attività;
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata nessuna polizza assicurativa;

# QUALI INDICATORI DELLA CRISI?

**Ai sensi dell'art. 13, c. 2, del Codice:**

«Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico».

# QUALI INDICATORI DELLA CRISI?


## CNDCEC - Informativa 15 maggio 2019

Sottoscrizione di **Protocollo d'Intesa con CERVED Group** per la realizzazione degli indicatori della crisi d'impresa ai sensi D.Lgs. 14/2019.

Diverse analisi e studi/simulazioni per testare gli indicatori su dati campionari di imprese per verificare i possibili scenari. Fra i principali studi:

- 1) il “Laboratorio crisi e processi di risanamento delle imprese” dell’università di Brescia ha portato a termine uno studio sulle imprese manifatturiere entrate in concordato tra gli anni 2014 e 2017 ottenendo i risultati (<https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-12-18/-indicatori-crisi-sotto-lente-ma-serve-cambiamento-anche-culturale-182713.shtml?uuid=AEnbPz1G&fromSearch>);
- 2) un altro studio, questa volta portato a termine dalla Banca d'Italia, ([http://www.bancaditalia.it/media/notizie/2018/Codice-della-Crisi\\_Memoria-Commissione-Senato-26112018.pdf](http://www.bancaditalia.it/media/notizie/2018/Codice-della-Crisi_Memoria-Commissione-Senato-26112018.pdf));
- 3) Cerved Group, ha condotto su richiesta del Ministero della Giustizia, un’analisi basata su tutti i bilanci depositati dalle società (<https://know.cerved.com/impresemercati/legge-fallimentare-allerta-per-crisi/>) analizzandone i dati su un arco temporale di cinque esercizi, al fine di fornire delle previsioni riguardo alle imprese che potrebbero essere soggette alla procedura di allerta.

# METODOLOGIA SEQUENZIALE



# I DUE INDICI SIGNIFICATIVI PER TUTTE LE SOCIETA':

## 1) IL PATRIMONIO NETTO

### **IL PATRIMONIO NETTO**

Tale indice deve essere recepito da tutte le imprese in presenza di un patrimonio netto negativo che per le società di capitale significa al di sotto dei limiti di legge.

Il patrimonio diventa negativo per effetto di perdite di esercizio anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento per le società di capitali (art. 2484, c. 4 del c.c)

Il PN negativo costituisce pregiudizio per la continuità aziendale. Ai fini segnaletici va considerata eventuale possibilità ricapitalizzazione.

### **Come si determina**

**Totale A, sezione « Passivo» dello Stato Patrimoniale, art. 2424 c.c.**

**si sottrae**

**Totale A, sezione « Attivo» dello Stato Patrimoniale, art. 2424 c.c ossia i  
« Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti».**

**Nel calcolo ai sensi dell'art. 2426 del c.c., c.1, n. 11-bis non si considera la  
« Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»**

## 2) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI ovvero il DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

La formula per il calcolo del DSCR consolidata dagli analisti ed esperti può essere sintetizzata come segue:

$$DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

Per tale indice i valori soglia previsti sono superiori o inferiori all'unità e precisamente:

- 1) DSCR > 1, per cui è attestata la sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poichè il cash flow operativo generato eccede gli impegni finanziari a servizio del debito);
- 2) DSCR < 1, per cui non vi è sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato risulta inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando in tal modo situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito).

## 2) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI ovvero il DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

- 1) E' indicatore che esamina in modo "dinamico" e prospettica le capacità di rimborso del debito dell'azienda e la conseguente sostenibilità finanziaria del budget di tesoreria e del piano finanziario;
- 2) Per la sua determinazione è necessario considerare che per:
  - "Cash flow operativo" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il "flusso finanziario della gestione reddituale (A)".
  - "flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.
- 3) DSCR viene utilizzato dagli istituti di credito, con l'obiettivo di individuare le aziende ed i progetti meritevoli di finanziamento, richiedendo in tal senso che l'azienda dimostri di avere un DSCR non inferiore a [1,20-1,30].
- 4) Per il calcolo servono dati previsionali prodotti dalla contabilità analitica-gestionale nonché il budget di tesoreria
- 5) L'utilizzo del DSCR è ammesso a condizione che gli organi di controllo ritengano affidabili i dati assunti per il calcolo secondo il proprio giudizio professionale a partire dal budget di tesoreria

## 2) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI ovvero il DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

Come si calcola:

**1° APPROCCIO: dal Budget di Tesoreria**

**Dal budget di tesoreria si ricavano:**

- a) **Il numeratore** è rappresentato dalla somma di tutte le risorse disponibili a servizio del debito rappresentati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa da cui sottrarre tutte le uscite previste riferite allo stesso periodo ( tranne i rimborsi dei debiti indicati al denominatore)
- b) Al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari ( verso le banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi

## 2) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI ovvero il DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

Come si calcola:

2° APPROCCIO: dal Rendiconto Finanziario ai sensi OIC 10 metodo indiretto

- a) **Il numeratore** è rappresentato dai flussi operativi al servizio del debito e corrisponde al Free Cash Flow From Operations (FCFO) dei sei mesi successivi . Tale è determinato dalla somma dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa ( da rigo 26 a rigo 31 del RF) dedotti i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (da rigo 32 a rigo 37), esclusi le disponibilità liquide iniziali e le linee di credito disponibili per il periodo di riferimento.
- b) **Il denominatore** corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi ed è dato da:
- pagamenti previsti per capitale ed interessi del debito finanziario;
  - debito fiscale o contributivo, comprensivo delle sanzioni ed interessi, non corrente ( ossia non pagato entro le scadenze di legge) il cui pagamento anche rateizzato scade nei sei mesi successivi;
  - debito verso fornitori e altri creditori il cui ritardo di pagamento non supera i limiti della fisiologia ( pag. 13 nota 7)

## **2) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI ovvero il DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)**

**La scelta dei due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi;**

**L'orizzonte temporale dei sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In tal caso il numeratore e denominatore devono essere confrontabili**

**Al fine della determinazione del numeratore vanno tenuti nel dovuto conti i crediti scaduti verso la p.a**

# GLI INDICI E I VALORI SOGLIA PER SETTORE APPARTENENZA

SETTORI	ONERI FINANZIARI/ RICAVERI	PATRIMONIO NETTO/ DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE/ PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW/ ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB./ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

<p><b>INDICE DI SOSTENIBILITA' DEGLI ONERI FINANZIARI</b></p>	<p>E' dato dal rapporto tra gli ONERI FINANZIARI ed il FATTURATO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Al numeratore</b>, gli interessi e altri oneri finanziari di cui voce C17 del CE;</li> <li>- <b>Al denominatore</b> i RICAVI NETTI, voce A.1) del CE</li> </ul> <p>Misura la sostenibilità dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;</p>
<p><b>INDICE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE</b></p>	<p>E' dato dal rapporto tra il PATRIMONIO NETTO e i DEBITI TOTALI</p> <p><b>Al numeratore</b> Voce A del passivo di SP dedotta Macroclasse A dell'attivo di SP e i dividendi deliberati;</p> <p><b>Al Denominatore</b> i debiti totali costituiti da voce D del passivo di SP indipendentemente dalla Macro classe E del Passivo di SP</p> <p>Tale indicatore corrisponde a quanto richiesto dall'art. 13 c. 1 del CCI;</p>
<p><b>INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO</b></p>	<p>E' dato dal rapport tra il CASH FLOW e il totale dell'ATTIVO</p> <p><b>Al numeratore</b> il cash flow ottenuto dalla somma del risultato di esercizio e dei costi non monetari dedotti i ricavi non monetari;</p> <p><b>Al denominatore</b> il passivo a breve costituito dalla Macroclasse D del passivo esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi</p> <p>Misura la sostenibilità dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generar</p>

# GLI INDICI PER SETTORE APPARTENENZA (segue)

<b>INDICE DI LIQUIDITA</b>	<p>E' dato dal rapporto tra il totale delle attività e delle passività a breve termine</p> <p><b>Al numeratore</b> l'attivo a breve dato dalla somma della macroclasse C dell'Attivo di SP esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti attivi ( macroclasse D)</p> <p><b>Al denominatore</b> il passivo a breve costituito da tutti i debiti, macroclasse D del passivo esigibili entro l'esercizio e dai ratei e risconti passivi (voce E)</p>
<b>INDICE DI INDEBITAMENTI PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO</b>	<p>E' dato dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:</p> <p><b>Al numeratore</b> i debiti tributari, Voce D. 12 del passivo esigibili entro e oltre esercizio successivo e l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale ( Voce D.13 del passivo) esigibili entro e oltre esercizio;</p> <p><b>Al denominatore</b> l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo di SP Tale indicatore incorpora gli indicatori previsti dall'art. 15 del CCI</p>

## QUALI INDICATORI DELLA CRISI ?

Ai sensi art. 13, c.3

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 art 13 del Codice ne specifica le ragioni nella Nota Integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

**Ai sensi del Par. 4 del Documento del CNDCEC le principali ragioni di non adeguatezza sono riconducibili a:**

- 1) In una non precisa ( o non più attuale) classificazione dell'impresa sulla base dei codici ISTAT;**
- 2) In una struttura dell'impresa con specifiche peculiarità del modello di business che rendono gli indici scarsamente significativi**


**IL CNDCEC rimanda ad un ulteriore documento di prossima pubblicazione**

**Il codice della crisi impone una valutazione almeno trimestrale degli indici della crisi ma non prevede forme di controllo delle situazioni infrannuali**

**Il Documento del CNDCEC afferma che la periodicità per il calcolo degli indicatori dipende:**

- 1) dalla capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indicatori di crisi;**
- 2) dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell'organizzazione aziendale, degli strumenti disponibili e, in ultimo, delle risorse umane impiegate.**


**Occorre dunque identificare una periodicità che consenta di contemperare le due esigenze sopra evidenziate.**



# INDICATORI DELLA CRISI SECONDO LA PRASSI AZIENDALE (1/2)

<p><b>METODI BASATI SULL'INTUIZIONE</b></p>	<p>Si basano sulla riconoscibilità esterna dei fattori crisi fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) appartenenza dell'azienda a settori in crisi e/o recessione;</li> <li>b) inefficienze produttive/commerciali;</li> <li>c) perdita quote di mercato;</li> <li>d) bilanci in Perdita.</li> </ul>
<p><b>METODO BASATI SU VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO</b></p>	<p>Si basano su utilizzo delle metodiche di valutazione finanziarie, patrimoniali, economiche, miste secondo i principi contenuti nei PIV pubblicati da OIV.</p>
<p><b>METODI BASATI SU ANALISI DI BILANCIO</b></p>	<p>Si basano sul confronto fra gli indici di bilancio relativi alla struttura patrimoniale, finanziaria, reddituale con i valori medi del settore di appartenenza oppure di un paniere di aziende di riferimento (c.d benchmark).</p>
<p><b>METODI BASATI SU MODELLI PREVISIONALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1) Modelli Previsionali di insolvenza/rating:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z score di Altman;</li> <li>▪ modelli agenzie di rating.</li> </ul> </li> <li><b>2) Utilizzo banche dati e benchmark settoriali</b> (dati Associazioni di categoria).</li> <li><b>3) Diagnosi strategica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ swot analysis;</li> <li>▪ politiche di prezzi/volumi;</li> <li>▪ analisi processi/attività;</li> <li>▪ piani previsionali.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>METODI MULTIDIMENSIONALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Balanced Scorecard</li> <li>2) Skandia Navigator</li> <li>3) Value Chain Scoreboard</li> </ul>

# INDICATORI DELLA CRISI SECONDO LA PRASSI AZIENDALE (2/2)



# GLI STEP PER ANALISI DI BILANCIO

## Step 1

- Esame preliminare del bilancio
- Attenta lettura della nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie

## Step 2

- Riclassificazione dello stato patrimoniale
- Riclassificazione del conto economico

## Step 3

- Costruzione dei margini
- Costruzione degli indici
- Coordinamento degli indici e dei margini per formulazione giudizio (parziale)

## Step 4

- Analisi delle variazioni grezze
- Rettifica delle variazioni grezze e analisi dei flussi effettivi
- Costruzione del Rendiconto finanziario

## Step 5

- Analisi coordinata di indici / margini / flussi
- Formulazione del giudizio complessivo

# RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

La riclassificazione dello stato patrimoniale può essere condotta secondo due differenti modalità




**Secondo criteri  
FINANZIARI**



**Secondo criteri  
FUNZIONALI**

# RICLASSIFICAZIONE SECONDO CRITERI FINANZIARI (1/2)

Distinzione delle diverse componenti del capitale investito in funzione del grado di **liquidità decrescente**, ovvero dell'attitudine delle poste dell'attivo di trasformarsi in denaro contante entro od oltre l'esercizio successivo.



# RICLASSIFICAZIONE SECONDO CRITERI FINANZIARI (2/2)

IMPIEGHI		FONTI		
ATTIVO CORRENTE	Liquidità immediate	Passività correnti	CAPITALE DI TERZI	FONTI ENTRO 12 MESI
	Liquidità differite			
	Disponibilità	Passività non correnti		
ATTIVO IMMOBILIZZATO	Attivo immobilizzato	Patrimonio netto	CAPITALE PROPRIO	FONTI PERMANENTI

# RICLASSIFICAZIONE SECONDO CRITERI FUNZIONALI

## (1/2)

Il criterio funzionale si fonda sul concetto che la solvibilità dell'impresa si regge sulla propria capacità di generare le risorse necessarie e sufficienti, per quantità, qualità e tempo, a far fronte ai propri fabbisogni finanziari.

Sinteticamente, una delle rappresentazioni della riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale è la seguente.

### INVESTIMENTI

### FONTI DI FINANZIAMENTO

Capitale <b>fisso</b> netto operativo CFNO	CAPITALE INVESTITO NETTO OPERATIVO - CINO	CAPITALE INVESTITO NETTO - CIN	Patrimonio netto	CAPITALE ACQUISITO NETTO
Capitale <b>circolante</b> netto operativo - CCNO			Posizione finanziaria netta - PFN	
Investimenti finanziari che non rientrano nella PFN	INVESTIMENTI			

# RICLASSIFICAZIONE SECONDO CRITERI FUNZIONALI

(2/2)

<p><b>Capitale fisso netto operativo (CFNO)</b></p>	<p>Immobilizzazioni materiali e immateriali (meno) passività operative di lungo periodo (fondi per rischi ed oneri, TFR, ecc.)</p>			
<p><b>Capitale circolante netto operativo (CCNO)</b></p>	<p>Attività operative a breve termine (rimanenze di magazzino, crediti commerciali, altri crediti diversi da quelli di natura finanziaria, ratei e risconti attivi) (meno) passività operative a breve termine (debiti commerciali, altri debiti non finanziari, ratei e risconti passivi)</p>			
<p><b>Investimenti finanziari che non rientrano nella PFN</b></p>	<p>Partecipazioni non prontamente liquidabili che non possono essere “compensate” con altre voci dell’indebitamento</p>			
<p><b>Posizione finanziaria netta PFN</b></p>	<p>Rappresenta l’indebitamento finanziario netto dell’impresa, dato da:</p> <table border="1" data-bbox="614 936 1108 1282"> <tr> <td data-bbox="614 936 981 1110"> <p>+ Debiti finanziari a bt - Crediti finanziari a bt ----- PNF DI BREVE PERIODO</p> </td> <td data-bbox="981 936 1108 1282" rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;"> <p>PFN COMPLESSIVA</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1110 981 1282"> <p>+ Debiti finanziari a mlt - Crediti finanziari a mlt ----- PNF DI LUNGO PERIODO</p> </td> </tr> </table>	<p>+ Debiti finanziari a bt - Crediti finanziari a bt ----- PNF DI BREVE PERIODO</p>	<p>PFN COMPLESSIVA</p>	<p>+ Debiti finanziari a mlt - Crediti finanziari a mlt ----- PNF DI LUNGO PERIODO</p>
<p>+ Debiti finanziari a bt - Crediti finanziari a bt ----- PNF DI BREVE PERIODO</p>	<p>PFN COMPLESSIVA</p>			
<p>+ Debiti finanziari a mlt - Crediti finanziari a mlt ----- PNF DI LUNGO PERIODO</p>				

# RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO (1/4)

**La riclassificazione del conto economico può essere condotta con differenti modalità, tra le quali:**

- **Valore aggiunto;**
- **Costo del venduto;**
- **Margine di contribuzione.**

# RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO (1/4)

Conto Economico a Valore Aggiunto	Conto economico a Costi e Ricavi del Venduto	Conto economico per le Decisioni
<b>Ricavi netti di vendita</b>		
Var. rimanenze di prodotti finiti		
Costi capitalizzati		
Altri ricavi		
<b>Valore della produzione</b>		
Costi per acquisto materie prime		
Costi per servizi esterni		
Altri costi		
Var. riman. mat. prime e semilav.		
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>Ricavi netti di vendita</b>	
Costi del personale	Costo del venduto	
<b>EBITDA o MOL</b>	<b>Margine Lordo Industriale</b>	<b>Ricavi netti di vendita</b>
Ammortamenti	Costi di distribuzione	Costi variabili
Svalutazioni e rettifiche di valore	Costi amministrativi	<b>Margine di contribuzione</b>
	Altri costi operativi	Costi fissi
<b>EBIT o MON</b>	<b>EBIT o MON</b>	<b>EBIT o MON</b>
<i>Risult. della gest. finanziaria</i>	<i>Risult. della gest. finanziaria</i>	<i>Risult. della gest. finanziaria</i>
<i>Risult. della gest. accessoria</i>	<i>Risult. della gest. accessoria</i>	<i>Risult. della gest. accessoria</i>
<i>Risult. della gest. straordinaria</i>	<i>Risult. della gest. straordinaria</i>	<i>Risult. della gest. straordinaria</i>
<i>Risultato al lordo delle imposte</i>	<i>Risultato al lordo delle imposte</i>	<i>Risultato al lordo delle imposte</i>
<i>Imposte d'esercizio</i>	<i>Imposte d'esercizio</i>	<i>Imposte d'esercizio</i>
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>Utile d'esercizio</b>

# RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO (4/4)

Calcolare un indice o un margine significa porre a confronto tramite, rispettivamente, un rapporto o una differenza due diverse voci, o aggregati delle stesse, dello stato patrimoniale e del conto economico **preventivamente riclassificati**.

$$\text{Indice} = \frac{\text{Numeratore}}{\text{Denominatore}}$$

Valore %

**Margine = DIFFERENZA!!!**

Valore Assoluto

# ANALISI DI BILANCIO

## ANALISI STATICA

## ANALISI DINAMICA

**STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

**SITUAZIONE ECONOMICA**

RENDICONTO VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE TOTALE (FOUNDS FLOW STATEMENT)

RENDICONTO FINANZIARIO VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (WORKING CAPITAL STATEMENT)

RENDICONTO FINANZIARIO VARIAZIONI DI LIQUIDITÀ (CASH FLOW STATEMENT)

**ELASTICITÀ DEGLI INVESTIMENTI**

1. Elasticità investimenti in immobilizzazioni
2. Elasticità investimenti in capitale circolante

**ELASTICITÀ DEI FINANZIAMENTI**

3. Elasticità capitale permanente
4. Elasticità investimenti in capitale di terzi

**SOLIDITÀ PATRIMONIALE**

**INDIPENDENZA FINANZIARIA**

**MARGINI**

- TESORERIA
- STRUTTURA
- CAP. CIRCOLANTE NETTO

**ROE (Return on equity)**

- ROI (Return on investment) ✗
- GRADO DI INDEBITAMENTO ✗
- INCIDENZA EXTRA GESTIONE

**INDICI**

**FINANZIARI**

- DISPONIBILITÀ (CURRENT RATIO)
- LIQUIDITÀ (ACID TEST)
- INDEBITAMENTO FINANZIARIO

**ROTAZIONE E DURATA**

- ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO
- ROTAZIONE MAGAZZINO
- DURATA CREDITI
- DEBITI

ROS (Return on sales) ✗  
INDICE DI ROTAZIONE ATTIVO

# INDICI DI BILANCIO: INDICATORI PATRIMONIALI

## INDICI DI LIQUIDITÀ

INDICE	FORMULA	BENCHMARK
<b>Margine Tesoreria</b>	(Liquidità Immediate e Differite) - Passività a Breve	>0
<b>Indice di Liquidità Primaria (Quick Ratio)</b>	(Attività a breve - Disponibilità) / Passività Breve	>1
<b>Capitale Circolante Netto (Net Working Capital)</b>	Attività a Breve - Passività a Breve	>0
<b>Indice Liquidità Secondaria (Current Ratio)</b>	Attività a breve / Passività a Breve	= 2

## INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE

INDICE	FORMULA	BENCHMARK
<b>Grado Indebitamento globale</b>	Passività / Patrimonio Netto	=1
<b>Grado indebitamento Strutturale</b>	Passività Finanziarie / Patrimonio Netto	
<b>Grado copertura Immobilizzazione</b>	Patrimonio Netto / Immobilizzazioni tecniche nette	>1
<b>Margine struttura</b>	Patrimonio Netto - Immobilizzazioni tecniche nette	>0

# INDICI DI BILANCIO: INDICATORI ECONOMICI

Valore della Produzione dell'esercizio (VP)
- Costo dei fattori produttivi esterni (acquisiti da fornitori)
<b>= VALORE AGGIUNTO (VA)</b>
- Costi personale
<b>= MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) = EBITDA</b>
- Ammortamenti
<b>= REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA (ROGC)</b>

<b>VA/ROGC</b>	<b>Il rapporto esprime la capacità dell'impresa di creare occupazione e remunerare gli investimenti.</b>
<b>VA/VP</b>	Il rapporto è in grado di evidenziare i cambiamenti intervenuti nella forbice commerciale (differenziale fra prezzi unitari di vendita e prezzi unitari di acquisto).
<b>MOL/VA</b>	Tale rapporto è in grado di riflettere le modificazioni nel tempo dell'organico di personale e/o l'efficienza nell'utilizzo della forza lavoro.

# INDICI DI PERFORMANCE FINANZIARIA (1/4)

## **EBITDA / OF**

- Copertura economica che il margine operativo lordo MOL (lordo di accantonamenti e di ammortamenti) garantisce agli oneri finanziari.
- EBITDA  $\neq$  flusso di cassa della gestione corrente.

## **EBIT / OF**

- È un indicatore della copertura reddituale degli oneri finanziari più restrittivo di EBITDA / OF.
- Consente di analizzare congiuntamente il profilo finanziario con la dimensione patrimoniale e quella reddituale.

## INDICI DI PERFORMANCE FINANZIARIA (2/4)

Lo schema di analisi del problema è il seguente:

$$\text{EBIT/OF} = \text{EBIT} / V \times V / \text{PFN} / \text{OF} / \text{PFN}$$

Lo schema mette in relazione l'indice di tensione finanziaria EBIT / OF con:

- 1) un **indice di redditività** delle vendite  $\text{ROS} = \text{EBIT} / V$ ;
- 2) un **indicatore di indebitamento** (rapportato alle vendite)  $V / \text{PFN}$ ;
- 3) l'**onere finanziario** del debito  $\text{OF} / \text{PFN}$ .

# DIAGNOSI ASPETTI FINANZIARI: ASPETTI OPERATIVI

## (1/2)

### ASPETTI CRITICI PER LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

#### Flussi finanziari

- Distinguere flussi di cassa a breve e a m/l termine. L'obiettivo finale collegato al Piano di ristrutturazione è la verifica che i flussi di cassa operativi ripaghino interessi e quota capitale scadenti ogni anno.
- Utilizzare il rendiconto finanziario come strumento di controllo in particolare per la debt capacity di medio periodo.

#### Entrate

- Verificare fenomeni di stagionalità, controllando il budget su anno mobile.
- Verificare il Sales to cash (ciclo del circolante) L'applicazione acritica dei giorni incasso / pagamenti ricavata dai dati di bilancio comporta elevate approssimazioni che devono essere verificate.
- Stimare le percentuali di insolvenza dei clienti.

# DIAGNOSI ASPETTI FINANZIARI: ASPETTI OPERATIVI

## (2/2)

### **Fornitori**

- Aggiornare lo scaduto fornitori, quadrato con il bilancio di verifica.
- Segregazione tra fornitori strategici/non strategici.

### **Banche**


- Criticità della copertura dei finanziamenti a scadenza vs autoliquidanti (es. anticipi contratti nelle imprese edili).
- Implementare le previsioni di cassa che tengano conto dei flussi aziendali rettificati per il rientro anticipi di portafoglio bancario e il revolving in presenza di nuovi documenti da anticipare.

## Tesoreria

- Orizzonte di breve periodo
- Derivazione da Contabilità Generale

## Finanza

- Orizzonte di medio e lungo periodo
- Derivazione da Budget e Business Plan



# LA REVISIONE LEGALE PER LE NANO IMPRESE. RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI- Gennaio 2020

Il 26.10.2019 il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione la guida ***La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessioni e strumenti operativi***, con l'intento di fornire strumenti di supporto nello svolgimento degli incarichi di revisione dei bilanci delle *nano-imprese* nell'ambito degli attuali standard professionali di riferimento, scegliendo le tecniche di revisione più appropriate alle peculiarità dell'incarico.

La versione definitiva del documento, pubblicata il 15.01.2020 - da interpretarsi congiuntamente alla guida dello stesso CNDCEC intitolata **Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni** - identifica la *nano-impresa* sia per le sue dimensioni che per le caratteristiche qualitative.

# LA REVISIONE LEGALE PER LE NANO IMPRESE.

## RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI- Gennaio 2020

### ASPETTI OPERATIVI PER NANO IMPRESE

**Definizione della strategia generale.** Considerato nelle nano imprese la revisione legale è svolta quasi sempre da un singolo professionista, eventualmente assistito da un collaboratore, non si pone il problema del coordinamento di un team e la definizione della **strategia può limitarsi a un breve memorandum**, basato, quando non trattasi di un primo incarico in assoluto, sul riesame delle carte di lavoro predisposte nella precedente revisione.

**Piano di revisione.** Poiché il sistema di controllo interno potrebbe essere inesistente o poco efficace, dovrà essere maggiormente dettagliato il piano operativo, per comprendere *una descrizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione adeguatamente pianificate in risposta alla identificazione e alla valutazione dei rischi.*

# LA REVISIONE LEGALE PER LE NANO IMPRESE.

## RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI- Gennaio 2020

### ASPETTI OPERATIVI PER NANO IMPRESE

**Valutazione dei rischi.** I rischi andranno identificati e valutati, per stabilire se essi possano dare origine a errori significativi. Nel caso della nano-imprese, il revisore, qualora non ritenga il sistema di controllo interno idoneo a individuare errori significativi, potrebbe decidere di non fare affidamento su di esso. In tali circostanze, la valutazione del rischio residuo di errore sarà influenzata dal livello di rischio intrinseco giacché il rischio di controllo sarà sempre stimato come elevato e il revisore non sarà tenuto a effettuare *test* sull'efficacia operativa del sistema di controllo interno e potrà preferire implementare in alternativa maggiori procedure di validità piuttosto che procedure di conformità

**Risposte ai rischi.** Le procedure di validità (o test di sostanza), da effettuare in risposta ai rischi consistono in: i) procedure di analisi comparativa, affiancate da ii) verifiche di dettaglio (test sulle transazioni, sui saldi, sull'informativa, svolgendo ispezioni documentali, richieste di conferme esterne, ricalcoli e indagini, ampliando gli elementi probativi all'intero universo, dato i più limitati volumi operativi) e, come tempistica, privilegiando i controlli in fase di *final audit* rispetto a quelli di *interim audit*.

# LA REVISIONE LEGALE PER LE NANO IMPRESE.

## RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI- Gennaio 2020

### ASPETTI OPERATIVI PER NANO IMPRESE

Criticità che possono presentarsi nel primo esercizio in cui una *nano-impresa* viene assoggettata alla revisione legale riguarda l'acquisizione di elementi probativi relativamente ai **saldi di apertura**, non essendo possibile il confronto con il precedente revisore, in quanto inesistente.

Alcuni elementi probativi afferenti alle **attività** e alle **passività correnti** possono essere acquisiti dalla verifica delle riscossioni e dei pagamenti registratisi durante l'esercizio in esame, in quanto, tali movimenti finanziari potranno confermare l'esistenza dei crediti e debiti esposti nei saldi di apertura.

Per le **rimanenze di magazzino**, l'ISA Italia 510 *Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura*, al paragrafo A.6 suggerisce di: i) assistere alle conte fisiche delle rimanenze di magazzino ad una determinata data e predisporre la loro riconciliazione con le quantità iniziali; ii) svolgere procedure di revisione sulla valorizzazione delle rimanenze di magazzino iniziali; iii) svolgere procedure di revisione sui livelli di margine lordo conseguiti e sulla corretta imputazione dei costi e dei ricavi per competenza.

Elementi probativi in merito alle **attività e alle passività non correnti** (ad es. immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni finanziarie e debiti a lungo termine), possono essere acquisiti esaminando le registrazioni contabili e altre informazioni a supporto dei saldi di apertura e con richieste di **conferme a soggetti terzi**, come, ad esempio, nel caso di debiti a lungo termine e di immobilizzazioni finanziarie.

# LA REVISIONE LEGALE PER LE NANO IMPRESE.

## RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI- Gennaio 2020

### ASPETTI OPERATIVI PER NANO IMPRESE

**Procedure di revisione applicate ai fornitori di servizi.** Molte nano-imprese, esternalizzano attività di tenuta della contabilità, di trascrizione nei libri contabili, la quantificazione delle retribuzioni e il pagamento degli oneri fiscali relativi, di assestamento, rettifica e completamento delle scritture al fine della redazione del bilancio. In tali circostanze il revisore deve recepire disposizioni contenute nel principio ISA Italia n. 402, Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitore di servizi. Deve acquisire informazioni relative a:

1

**Comprendere il livello di interazione tra l'attività del professionista e quella dell'impresa utilizzatrice;**

2

**Comprendere la natura del rapporto ivi compresi i relativi termini contrattuali (rivedere lettera incarico)**

3

**Valutare la configurazione dei controlli rilevanti messi in atto presso la società dei servizi**

4

**Acquisire Relazione Tipo 1 e Relazione Tipo 2**

# LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

**Titolo**

**TUF, D.Lgs. 39/2010, revisione volontaria**

**Destinatari**

**Generalmente gli Azionisti o Soci**

**Paragrafo introduttivo**

**Bilancio oggetto di verifica, periodo di riferimento, PR utilizzati, finalità della revisione e modalità di svolgimento**

**Responsabilità**

**Degli amministratori e del revisore**

**Giudizio professionale**

**Rinvio**

**Altri obblighi di reportistica e richiami d'informativa**

**Rinvio**


**Data, luogo e firma del revisore**

**Per aspetti legali e responsabilità**

## LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

**Il revisore esprime il proprio giudizio professionale sul bilancio sottoposto a revisione in una sezione specifica**

### 4 diverse tipologie di giudizio



## LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

**PROCEDURE PER NANO IMPRESE:**

- CONFERME ESTERNE**
- EVENTI SUCCESSIVI**

**PROCEDURE PER NANO IMPRESE:**

**INCERTEZZE SIGNIFICATIVE: ISA ITALIA 570, CONTINUITA' AZIENDALE**

## CONFERME ESTERNE

### ISA Italia 505 Conferme Esterne

**Processo di acquisizione di elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una parte terza in risposta ad una richiesta di informazioni su dati contabili (ad es. volume acquisti, debiti commerciali, crediti v/clienti) e/o fatti aziendali (ad es. contenzioso in corso, posizione fiscale) che possono incidere sulla predisposizione del bilancio**

#### **CARTE DA LAVORO**

**GEN. 4.1.0**

**GEN. 4.2.0**

**GEN. 4.3.0**

**GEN. 4.4.0**

**GEN. 4.5.0**

**GEN. 4.6.0**

**GEN. 4.7.0**

**GEN. 4.8.0**

# CONFERMA ESTERNE

## Conferma positiva

Prevede che il destinatario della richiesta debba comunque rispondere. Può prevedere la conferma di un'informazione indicata nella lettera (es. saldo di un credito) o la richiesta di determinate informazioni (es. i rapporti intrattenuti con un istituto di credito)

Fornisce elementi probativi. Perché garantisce che i destinatari abbiano ricevuto la richiesta e ne abbiano verificato l'esattezza

## Conferma negativa

Prevede la risposta solo in caso di discordanza con l'informazione inserita nella richiesta inviata

Può essere utilizzata solo in presenza di un rischio intrinseco e di controllo bassi

Non trova frequente utilizzo da parte dei revisori

# CONFERMA ESTERNE

<b>Obiettivo di revisione che si vuole raggiungere</b>	CEAVOP
<b>Caratteristiche dei destinatari</b>	Autorità, competenza, indipendenza
<b>Definizione della data in cui richiedere la conferma</b>	Antecedente alla data di bilancio solo se il sistema di controllo interno è adeguato, necessario fare procedure di roll-forward o roll-back
<b>Valutazione dell'attendibilità delle risposte ricevute</b>	Timbro postale, corrispondenza mittente/destinatario
<b>Procedure sulle risposte pervenute e non</b>	Pervenute: In accordo, riconciliate, con eccezioni Non pervenute: 2° invio e procedure alternative
<b>Valutazione dei risultati</b>	Statistica riepilogativa
<b>Controllo sul processo</b>	Selezione ed invio in autonomia, risposte spedite al revisore.

## EVENTI SUCCESSIVI. PROCEDURE DI REVISIONE

Esame delle procedure implementate dalla società per l'identificazione degli eventi successivi (procedura generalmente non formalizzata)

Analisi dell'ultima situazione contabile infrannuale

Lettura dei verbali delle riunioni degli organi sociali

Richiesta di aggiornamenti a legali circa l'andamento di cause o contenziosi

Richiesta di informazioni alla direzione

Aggiornamento dell'analisi degli eventi successivi da parte del revisore secondario

Analisi operazioni straordinarie

Verifica di contabilizzazioni anomale nell'esercizio successivo

## INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

### PROCEDURE ALTERNATIVE AL ISA ITALIA 570

Ottenere la valutazione della direzione sulla capacità di continuare a operare come un'entità di funzionamento

Verificare l'attendibilità dei flussi di cassa prospettici, dei business plan, e delle relative assunzioni

Analizzare gli eventi successivi al bilancio

Ottenere opportune attestazioni scritte dalla direzione della società

Analisi del current trading

Verifica della capacità di evadere gli ordini

Analisi dei contratti di finanziamento

Lettura dei verbali degli organi sociali

# STRUMENTI DI ALLERTA-RESPONSABILITA' ORGANI CONTROLLO

## ART. 12

<<Costituiscono strumenti di allerta gli **obblighi di segnalazione** posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 (organi di controllo e creditori qualificati), finalizzati, **unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore** dal codice civile, **alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi** dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

**Il debitore [...] può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi [...] in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI>>.**

## ART. 13

<<Gli **organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione**, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, **hanno l'obbligo** di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione**, nonché di **segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi>>.**

# STRUMENTI DI ALLERTA - ATTIVITÀ ORGANO CONTROLLO

## 1 VALUTARE SE ASSETTO ORGANIZZATIVO È ADEGUATO

Composizione Organi  
Struttura Organizzativa (Organigrammi)  
Sistema di Controllo Interno

## 2 VALUTARE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Indicatori art. 13 (CNDCEC)  
Altri indicatori  
Indicatori art 14.

## 3 PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Budget - Piani finanziari  
Bilanci infrannuali  
Analisi scostamenti